



Città di **Reggio Calabria**

SETTORE P.M. E VIABILITÀ
SERVIZIO VIABILITÀ
UFFICIO TECNICO DEL TRAFFICO



Indirizzo via Aldo Moro, 18
89129 - Reggio Calabria



09653622834; 09653622813;
09653622815; 09653622802;



P.E.C.: polizia_municipale@pec.reggiocal.it

Ordinanza n° 678

Prot. _____ del 14/08/2026

**OGGETTO: MODIFICHE DELLA CIRCOLAZIONE IN VIA MODENA CHIESA DAL
26/08/2026 AL 25/09/2026**

IL DIRIGENTE

Vista l'istanza Prot. 14/08/2026.0209208.E per l'emissione di ordinanza per la regolamentazione della circolazione inoltrata dal signor Tagliaferri Aquilino, in qualità di proprietario del fabbricato oggetto di lavori di manutenzione delle facciate e sito in via Modena Chiesa civico 70 P.E.C. rdeangelispalamara@oappc-rc.it; e con cui si richiedeva l'istituzione del divieto di sosta temporaneo sull'altezza del prospetto del fabbricato dal 26/08/2026 per giorni 30 (trenta);

Vista l'autorizzazione S.U.A.P. comune di Reggio Calabria Prot. 01/07/2026.0173066.U;

Visti gli elaborati grafici, la documentazione fotografica e la relazione tecnica allegati alla richiesta e parte integrante del presente provvedimento a firma del tecnico incaricato Arch. Roberto De Angelis Palamara;

Visti gli articoli 6 e 7 del Decreto Legislativo n. 285 del 30.04.92, con il quale è stato emanato il Nuovo Codice della Strada;

Visto l'art. 107 del Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali emanato con D. Lgs. n. 267 del 18.08.00;

Richiamati i precedenti provvedimenti relativi alla disciplina della circolazione e della sosta dei veicoli sulle vie e sulle piazze della città

Considerato che per garantire la sicurezza pubblica e degli addetti alle operazioni di cui sopra occorre regolamentare la circolazione;

Ritenuto necessario emanare giusta Ordinanza per la disciplina della circolazione nell'area suddetta;

ORDINA

dalle ore 06:00 del 26/08/2026 alle ore 18:00 del 25/09/2026

in via Modena Chiesa, all'altezza del civico 70 - per come rappresentato negli elaborati grafici allegati

- l'istituzione del divieto di sosta con rimozione coattiva e forzata ambo i lati;
- il restringimento della carreggiata con obbligo di semicarreggiata libera di almeno 3,50 m;
- l'interdizione della circolazione pedonale;
- l'istituzione del limite di velocità a 20 km/h;
- l'apposizione della segnaletica;

Tutta la segnaletica prevista nella presente ordinanza, dovrà essere attuata nelle forme previste dalla normativa vigente (art. 21 del C.D.S. e relativi articoli del regolamento di esecuzione) integrata dal decreto M.I.T. del 10/07/2002 (G.U. 26/09/2002).

La ditta richiedente dovrà:

- adottare tutte le misure atte a garantire la sicurezza della circolazione stradale;

- collocare e mantenere a proprie spese la segnaletica prevista dal presente dispositivo;
- approntare, a propria cura e spese, le aree di cantiere delimitandole e dotandole di tutta la segnaletica **diurna e notturna** a norma dell'art. 21 del D. L.vo n. 285/92 e successive modificazioni;
- disciplinare il transito pedonale nei tratti interessati dal presente dispositivo, prevedendo idonei percorsi pedonali protetti e adeguatamente segnalati;
- comunicare per iscritto con almeno 48 ore di anticipo, all'ufficio tecnico del traffico P.E.C. : polizia_municipale@pec.reggiocal.it, la data e l'ora della messa in opera della segnaletica prevista;
- munire la zona oggetto delle lavorazioni, di segnaletica diurna e notturna, nonché ogni altro strumento utile ad evitare ingombro o intralcio e potenziale rischio di sinistro;
- ripristinare lo stato dei luoghi al termine dei lavori;

La ditta richiedente è responsabile di tutte le eventuali conseguenze derivanti dal presente dispositivo, ritenendosi questa amministrazione estranea a qualsiasi inconveniente di carattere civile o penale e per danni a persone o cose.

Ferme restando le sanzioni di carattere penale che dovessero derivare dall'inosservanza delle norme di sicurezza per l'incolumità delle persone e la salvaguardia delle cose, la violazione delle presenti prescrizioni comporterà l'applicazione delle sanzioni previste dall'art. 21 del D. Lgs. n. 285 del 30/04/1992 (Codice della Strada).

La Polizia Locale, nonché gli Operatori di Polizia Stradale di cui all'art. 12 del Nuovo Codice Della Strada, sono incaricati della vigilanza per l'esatta osservanza della presente ordinanza.

Il traffico veicolare e pedonale potrà essere deviato o inibito dal personale di Polizia Locale a seguito di sopravvenute esigenze di sicurezza stradale e/o pubblica.

L'ordinanza è valida nel giorno e nelle ore indicate, e in corso di validità, annulla e sostituisce ogni altro atto in contrasto con la stessa.

Contro la presente Ordinanza, è ammesso ricorso:

- entro 60 giorni, al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, ai sensi dell'art. 37 del D. Lvo 285 del 1992 e secondo le modalità stabilite dall'art. 74 del Regolamento ;
- entro 60 gg. al TAR di Reggio Calabria;
- entro 120 gg. ricorso straordinario al Presidente della Repubblica.

Reggio Calabria, li _____

Il Tecnico Istruttore:
Geom. Stefano Bongiovanni

Il Dirigente
Col. Dott. Salvatore Zucco


